

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n° 8/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste,

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 585/95 che disciplina l'esercizio delle operazioni portuali;

VISTA l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale n. 23/98 in materia di accessi in ambito portuale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale n. 28/11 in materia di viabilità portuale;

CONSIDERATA la necessità di garantire la circolazione negli ambiti portuali nel rispetto della viabilità di cui all'Ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale n. 28/11 con particolare riguardo alla prevenzione della sosta abusiva nelle aree portuali;

VISTO quanto stabilito dal Comitato operativo per la viabilità della Prefettura di Trieste in materia di obbligo stazionamento all'autoporto di Ferneti dei mezzi pesanti (completi) diretti al porto di Trieste, comunicato con nota prot. n. 10138/2005 in data 19 dicembre 2005;

CONSIDERATI gli effetti negativi della sosta abusiva dei camion turchi in attesa di imbarco sulla circolazione urbana nelle aree limitrofe ai varchi portuali, rilevanti anche ai fini della sicurezza e dell'igiene degli addetti e delle altre persone coinvolte;

ORDINA

Art. 1

Per prevenire i ripetuti congestionamenti della viabilità pubblica e urbana, con decorrenza immediata tutti i veicoli sia completi che semirimorchi destinati ai terminali Ro-Ro del Punto Franco Nuovo di collegamento con la Turchia possono accedere al Punto Franco Nuovo solamente se in possesso di regolare check-in per il mezzo ed il conducente rilasciato presso l'autoporto di Ferneti. Tutte le attività amministrative ed operative connesse con il rilascio di tale titolo dovranno essere svolte presso l'autoporto di Ferneti.

Art. 2

I veicoli completi possono dirigersi verso l'area portuale per le operazioni di imbarco a condizione che il terminalista attesti, tramite il rilascio del check-in, la disponibilità a ricevere il mezzo all'interno del proprio terminale. In alternativa detti mezzi devono stazionare presso l'autoporto nell'area loro dedicata e ivi svolgere tutte le pratiche amministrative preliminari all'imbarco, in attesa delle condizioni operative compatibili con lo spostamento verso il porto come sopra indicato.

Art. 3

I veicoli definiti semirimorchi dopo avere effettuato il check-in possono raggiungere il porto per sganciare il semirimorchio ed eventualmente prelevarne un altro (cambio) solamente se il terminalista attesta sul check-in la disponibilità di spazio all'interno del proprio terminale ovvero nei parcheggi a pagamento collocati nell'area portuale.

Art. 4

Per evitare incolonnamenti lungo le arterie di collegamento tra l'autoporto di Ferneti ed il Punto Franco Nuovo, il terminalista in collaborazione con l'autoporto di Ferneti deve frazionare il flusso dei veicoli in uscita dall'autoporto in coordinamento anche con la sala operativa dell'Autorità Portuale.

Art. 5

Il check-in rilasciato a Ferneti da parte del terminalista costituisce unico titolo di accesso alle aree portuali. Il titolo vincola il mezzo a raggiungere immediatamente i terminali specializzati che lo hanno avallato ovvero uno stallo di sosta a pagamento preventivamente prenotato di concerto con la sala operativa dell'Autorità Portuale di Trieste. In ogni caso la validità del check-in viene meno 24 ore dopo il suo rilascio.

Il check-in deve riportare i seguenti dati:

- Data e ora di emissione
- Targa della motrice e del semirimorchio
- Attestazione di trasporto (completo o semirimorchio, eventuale codice ADR)
- Terminale specializzato di destinazione
- Data ed orario stimati di partenza dall'autoporto

Art. 6

I veicoli che trasportano merce classificata come pericolosa in base al codice ADR possono ottenere il check-in solamente in presenza di aree disponibili nelle piazzole appositamente attrezzate dei terminalisti. In alternativa il mezzo può dirigersi al terminale di destinazione solamente per l'imbarco immediato. In ogni caso non ne è ammessa la sosta nelle aree comuni del porto.

Art. 7

Il terminalista una volta emesso il check-in per un veicolo destinato alle proprie aree è responsabile circa l'effettiva disponibilità di spazi di sosta in tali aree.

Art. 8

I terminalisti devono predisporre le più opportune misure di deterrenza nei confronti degli autisti che al momento del check-in attestano falsamente la condizione di trasporto (completo/semirimorchio, trasporto ADR).

Art. 9

Tutti i veicoli in arrivo su convoglio ferroviario (Ro-La) devono essere in possesso di check-in emesso a cura del terminalista che gestisce tale tipo di traffico in accordo con il vettore ferroviario (MTO). Il terminalista deve altresì garantire la comunicazione alla sala operativa dell'Autorità Portuale degli elenchi dei veicoli e degli autisti relativi al convoglio, evidenziando i veicoli destinati immediatamente all'ingresso nei terminali e concordando con la sala operativa il parcheggio degli altri veicoli negli stalli di sosta a pagamento nelle aree comuni del porto. Tale misura è operativa a far data a decorrere da dieci giorni successivi all'emanazione della presente Ordinanza.

Art. 10

Ai veicoli provenienti dallo sbarco dei traghetti Ro-Ro, compresi i semirimorchi, si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 7, dell'Ordinanza n. 28/11. Gli stessi, una volta usciti dai terminali, devono immediatamente abbandonare le aree portuali. Eventuali casi di forza maggiore (guasti, incidenti) vanno immediatamente segnalati alla Sala operativa dell'Autorità Portuale.

Art. 11

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno sanzionati, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni ivi contenute.

Il mancato rispetto della presente Ordinanza da parte dei soggetti autorizzati ex artt. 16 e 18 interessati costituisce altresì violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, del Decreto Ministeriale n. 585/95 per gli effetti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d) (sospensione o revoca dell'autorizzazione).

Art. 12

La presente Ordinanza è esecutiva a far data dal giorno 27 giugno 2012.

Trieste, 26 GIU. 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Maffioli